

**RELAZIONE DELLA XII COMMISSIONE PERMANENTE (AFFARI SOCIALI)
DISCIPLINA DELLA PROFESSIONE DI ODONTOIATRA**

PROPOSTA DI LEGGE N. 72 – 427 – 1111 – 1362 – 1945 C

Presentata alla Presidenza il 1° febbraio 2000

Onorevoli Colleghi! - Il testo della presente proposta di legge, che la XII Commissione presenta all'Assemblea in seconda lettura, costituisce la risposta alle numerose esigenze emerse negli ultimi anni negli ambiti professionali interessati, cioè quello dei medici e degli odontoiatri, e su cui l'attenzione delle forze politiche presenti in Parlamento è concentrata da ben due legislature.

I lavori parlamentari.

La Commissione Affari sociali della Camera ha iniziato l'esame delle varie proposte di legge in materia all'inizio della presente legislatura, riprendendo fondamentalmente il lavoro non ultimato nel corso della XII legislatura a causa dello scioglimento anticipato delle Camere. In effetti ricordo che la proposta di legge n. 72, a firma Calderoli, da cui è iniziata la discussione, riproponeva il testo approvato dalla Commissione Affari sociali della Camera il 20 giugno 1995, come modificato dalla Commissione Igiene e sanità del Senato, che lo aveva approvato nella seduta del 20 dicembre 1995. Lo scioglimento anticipato delle Camere non aveva permesso l'ultima votazione per l'approvazione definitiva della legge. L'esame dell'AC 72, presentato il 9 giugno 1996, ha iniziato il suo *iter* in Commissione Affari sociali il 31 luglio 1996, e solo in seguito ad un lungo dibattito il provvedimento è stato licenziato dalla stessa in sede legislativa il 9 luglio 1997. Trasmesso al Senato, il provvedimento ha subito alcune modifiche di seguito evidenziate ed è stato approvato il 30 luglio dell'anno successivo. Da allora, superando una serie di ostacoli, sia di ordine concettuale sia di conformità agli obblighi imposti dalla Unione europea, il presente provvedimento giunge in Assemblea nella speranza che sia licenziato celermente e nella formulazione definitiva di modo da dare una normativa certa e conforme alle regole comunitarie tanto attesa da tutti gli operatori del settore.

L'articolato definito dalla Commissione Affari sociali così come modificato dalla seconda lettura.

Il provvedimento in esame consta di 26 articoli.

L'articolo 1 istituisce la professione sanitaria di odontoiatra, della quale (comma 2) si specifica l'oggetto individuato nelle attività inerenti la diagnosi e la terapia delle malattie e delle anomalie congenite ed acquisite dei denti o della bocca, delle mascelle e dei relativi tessuti, nonché nelle attività di prevenzione e di riabilitazione odontoiatrica, ferme restando le competenze dei laureati in medicina e chirurgia, da regolamentare con decreto del Ministro della sanità, emanato d'intesa con la federazione nazionale degli ordini degli odontoiatri e con la federazione nazionale degli ordini dei medici-chirurghi. Il comma 3 precisa che l'odontoiatra può prescrivere tutti i medicinali, gli esami di laboratorio e le indagini diagnostiche necessari all'esercizio della professione.

L'articolo 2 concerne invece l'esame di Stato per il conseguimento dell'abilitazione all'esercizio professionale, che ha carattere specificamente professionale (comma 1). Per la disciplina compiuta dell'esame, il comma 2 rinvia ad apposito decreto del Ministro dell'università, da emanare sentito il parere del Consiglio universitario nazionale e dell'istituendo Consiglio nazionale degli ordini degli odontoiatri.

L'articolo 3 consente l'esercizio della professione esclusivamente agli iscritti all'albo professionale degli odontoiatri, istituito presso ciascun ordine provinciale. L'iscrizione in un albo provinciale consente l'esercizio della professione in tutto il territorio nazionale. Possono iscriversi all'albo anche i cittadini degli Stati membri dell'Unione europea che esercitino attività di odontoiatra in possesso di un diploma, certificato o altro titolo, conseguito in uno Stato membro dell'Unione e compreso nell'elenco allegato alla legge n. 409 del 1985. I requisiti per l'iscrizione sono indicati nei commi 3 e 4. Oltre al godimento dei diritti civili e all'obbligo di residenza ovvero di svolgimento dell'attività professionale nella circoscrizione territoriale nella quale è istituito l'ordine, il comma 3 prevede il requisito della cittadinanza italiana e quello del conseguimento dell'abilitazione alla professione di odontoiatra. Questi ultimi due requisiti devono però essere letti in relazione alle altre disposizioni contenute nello stesso articolo 3; infatti, per quanto attiene alla cittadinanza, occorre tenere presente il terzo periodo del comma 2 e la lettera e), sostanzialmente identica, del comma 4, che ammettono l'iscrizione anche per i cittadini dell'Unione europea, secondo la disciplina già richiamata. Con riferimento invece all'abilitazione professionale, bisogna considerare le previsioni del successivo comma 4, lettera b), che consente l'iscrizione anche ai laureati in medicina e chirurgia purché iscritti al relativo corso di laurea prima del 28 gennaio 1980. Durante il passaggio al Senato sono stati inseriti, tra i soggetti che possono iscriversi all'albo, anche i laureati in medicina e chirurgia in possesso del diploma di specializzazione in campo odontoiatrico (lettera c). Con riferimento a questa disposizione, la Commissione Affari sociali ha ritenuto importante esplicitare che la possibilità di iscriversi è limitata però a coloro che sono in possesso del relativo diploma di specializzazione al momento dell'entrata in vigore della legge. Questo al fine di evitare che si possano in futuro verificare dei contenziosi, in quanto, a causa della incertezza normativa e di sopravvenute sentenze, alcuni corsi di specializzazione erano stati di fatto sospesi e un'interpretazione estensiva della lettera c) potrebbe rimettere in moto detti corsi e produrre nuovi specialisti. E', inoltre, consentita l'iscrizione anche agli stranieri che godano dei diritti civili, che abbiano conseguito in Italia il titolo di abilitazione professionale e che siano cittadini di uno Stato con cui sia stato stipulato un accordo di reciprocità. A questo proposito si ricorda che nel testo approvato dal Senato era stata introdotta una disposizione che consentiva l'iscrizione anche ai cittadini italiani che, entro la data di entrata in vigore della legge, avessero conseguito la laurea in stomatologia-odontoiatria presso una università con sede in una località oggi appartenente ad uno Stato europeo non facente parte dell'Unione europea, e già facente parte del territorio nazionale, dove è consistente la comunità italiana, in possesso del certificato, rilasciato dalle competenti autorità italiane, di valore *in loco* del titolo di studio conseguito. Questa disposizione aveva lo scopo di sanare tutta una serie di situazioni venutesi a creare con i titoli di studio conseguiti nelle università di Fiume e più in generale della *ex*-Jugoslavia. E' stato ritenuto necessario sopprimere la disposizione citata in quanto la normativa comunitaria sull'esercizio della professione di odontoiatra consente agli Stati membri di riconoscere i titoli di studio conseguiti in Stati non appartenenti all'Unione europea senza tuttavia attribuire il diritto di stabilimento all'interno dell'Unione. In assenza di un trattato internazionale che riconosca validità al percorso didattico realizzato in uno Stato non appartenente all'Unione europea non è infatti possibile operare una sanatoria attraverso una provvedimento legislativo. Il problema della equipollenza dei titoli deve essere risolto dalle facoltà universitarie italiane, nell'ambito

dell'autonomia ad esse riconosciute dall'ordinamento. Il Parlamento con il giusto strumento di indirizzo chiederà al Governo di sollecitare la valutazione della preparazione e del percorso formativo dei soggetti che hanno conseguito il titolo nelle aree sopracitate affinché venga raggiunto un celere riconoscimento dei titoli ritenuti rispondenti alle caratteristiche dettate dalla nostra normativa nazionale ovvero da quella europea. Infine le disposizioni di cui al comma 5, relative alla previsione del doppio canale di iscrizione ai due albi, già modificate dal Senato (commi 5 e 6 testo Senato), vengono in questa stesura modificate chiarendo, senza dubbi di interpretazione, che i soggetti di cui alle lettere *b*) e *c*), in virtù di un diritto acquisito, possano chiedere l'iscrizione, in qualsiasi momento, alternativamente ad uno o l'altro albo, previa cancellazione dal precedente.

Nella formulazione odierna l'articolo avente per oggetto la prova attitudinale, nel testo approvato al Senato (articolo 4), è stato soppresso in quanto questo riproponeva in modo pressoché identico le disposizioni contenute nel decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 336, approvato nel frattempo.

L'attuale articolo 4 disciplina i corsi di laurea e prevede che le università, in relazione alle proprie strutture didattiche e scientifiche, nell'ambito dei criteri generali di programmazione definiti con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, sentito il Ministro della sanità, possono stabilire, per ciascun anno accademico, una riserva di posti per consentire l'iscrizione al corso di laurea in medicina e chirurgia ai laureati in odontoiatria e protesi dentaria, nonché l'iscrizione al corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria ai laureati in medicina e chirurgia, sulla base degli esami sostenuti riconosciuti e previo superamento di un esame di ammissione. Si evidenzia che rispetto al testo approvato alla Camera in prima lettura, il Senato ha eliminato il riferimento all'iscrizione al secondo o al terzo anno del corso di laurea in medicina.

Gli articoli da 5 a 22 disciplinano il funzionamento dell'ordine degli odontoiatri, basato su ordini provinciali, su federazioni regionali e su una federazione nazionale.

Gli articoli da 5 a 10 si occupano in particolare dell'ordine provinciale.

L'articolo 5 regola l'ordine provinciale degli odontoiatri, costituito presso ciascuna provincia, i cui organi, con durata quadriennale, sono l'assemblea degli iscritti, il consiglio direttivo, il presidente, il vicepresidente, il segretario, il tesoriere, il collegio dei revisori dei conti. E' anche previsto che, in certe condizioni, l'ordine provinciale possa avere per circoscrizione due province finitime, ovvero possa essere assorbito dalla federazione regionale. Ciascun ordine provinciale cura la tenuta dell'albo provinciale degli odontoiatri e dell'elenco transitorio dei dentisti privi di laurea o del diploma di abilitazione all'esercizio della medicina e chirurgia, ai sensi del RDL 13 gennaio 1930, n. 20.

L'articolo 6 regola le attribuzioni dell'assemblea provinciale, formata da tutti gli iscritti all'ordine provinciale.

Gli articoli 7 e 8 prevedono disposizioni inerenti il consiglio direttivo dell'ordine provinciale; l'articolo 7 detta norme in merito alla convocazione e alle modalità di elezione del consiglio mentre l'articolo 8 disciplina dettagliatamente i compiti del consiglio direttivo dell'ordine provinciale.

L'articolo 9 definisce le attribuzioni del presidente. Va segnalata la prevista possibilità di provocare la decadenza del presidente dalla carica tramite l'approvazione, da parte del consiglio direttivo, di una mozione di sfiducia.

L'articolo 10 regola le attribuzioni del vicepresidente, del segretario, del tesoriere e del collegio dei revisori dei conti dell'ordine provinciale.

Gli articoli da 11 a 14 si occupano delle federazioni regionali degli ordini.

L'articolo 11 detta norme sulla federazione regionale degli ordini degli odontoiatri, disponendo che tutti gli ordini provinciali della stessa regione siano riuniti in una federazione regionale degli ordini degli odontoiatri, che ha sede nella città sede dell'assessorato regionale alla sanità.

Gli organi della federazione, che hanno anch'essi durata quadriennale, sono l'assemblea, il consiglio direttivo, il presidente, il vicepresidente, il segretario, il tesoriere e il collegio dei revisori dei conti.

L'articolo 12 definisce la composizione e compiti dell'assemblea regionale, prevedendo che ne facciano parte i membri dei consigli direttivi provinciali.

L'articolo 13 si occupa del consiglio direttivo della federazione regionale, dettando al comma 1 norme in merito alla composizione del consiglio medesimo e al comma 3 norme in merito alla sua convocazione.

L'articolo 14 definisce le attribuzioni del presidente, del vicepresidente, del segretario, del tesoriere e del collegio dei revisori dei conti della federazione regionale, rinviando a quanto già previsto per gli analoghi organi dell'ordine provinciale. Pertanto, è prevista la possibilità di provocare la decadenza anche del presidente della federazione regionale, da parte del consiglio direttivo, tramite l'approvazione di una mozione di sfiducia.

Gli articoli da 15 a 18 si occupano della federazione nazionale degli ordini.

L'articolo 15 detta norme sulla federazione nazionale degli ordini degli odontoiatri, disponendo che tutti gli ordini provinciali siano riuniti in una federazione nazionale, con sede in Roma. Gli organi della federazione nazionale, che hanno durata quadriennale, sono il consiglio nazionale, il comitato centrale, il presidente, il vicepresidente, il segretario, il tesoriere e il collegio dei revisori dei conti.

L'articolo 16 prevede che il consiglio nazionale sia composto dai presidenti degli ordini provinciali e ne elenca i compiti.

L'articolo 17 elenca le attribuzioni del comitato centrale della federazione nazionale, che è composto da quindici membri eletti dal consiglio nazionale. Tra le attribuzioni del comitato centrale, va ricordata l'elezione del presidente, del vicepresidente, del segretario e del tesoriere. Rilevante anche il compito di stabilire, in rapporto al numero degli iscritti, il contributo annuo che ciascun ordine provinciale deve versare per le spese di funzionamento della federazione nazionale.

L'articolo 18 definisce le attribuzioni del presidente, del vicepresidente, del segretario, del tesoriere e del collegio dei revisori dei conti della federazione nazionale, rinviando a quanto già previsto per gli analoghi organi dell'ordine provinciale. Pertanto, è prevista la possibilità di provocare la decadenza anche del presidente della federazione nazionale, da parte del comitato centrale, tramite l'approvazione di una mozione di sfiducia.

L'articolo 19 contiene disposizioni comuni ai componenti degli organi collegiali, prevedendo, in caso di cessazione dalla carica, il subentro del primo dei non eletti, nonché l'ineleggibilità negli organi dell'ordine degli odontoiatri di coloro che rivestono cariche negli organi dell'ordine dei medici-chirurghi.

L'articolo 20 si occupa dei provvedimenti disciplinari a carico degli odontoiatri dipendenti da strutture pubbliche, prevedendo la validità anche all'interno del rapporto di lavoro dipendente dei provvedimenti di sospensione.

L'articolo 21 dispone che possa essere disposta contro chi sia condannato per due volte per il reato di abusivo esercizio di una professione la radiazione dall'albo provinciale degli odontoiatri, secondo un procedimento che sarà disciplinato dal regolamento di attuazione della legge.

L'articolo 22 disciplina le funzioni della Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie in relazione alla professione di odontoiatra e conferisce alla stessa, opportunamente integrata, le competenze in materia di ricorsi e di provvedimenti disciplinari.

L'articolo 23 disciplina il trattamento previdenziale degli odontoiatri, prevedendo che, a decorrere dalla data di iscrizione ai neo-costituiti albi provinciali degli odontoiatri, gli esercenti siano obbligatoriamente iscritti al fondo di previdenza dell'ENPAM; i laureati in odontoiatria

possono inoltre ricostituire, a titolo oneroso, il periodo pregresso, ossia quello decorrente dalla data di prima iscrizione all'albo professionale tenuto dall'ordine dei medici-chirurghi ai sensi dell'articolo 4 della legge 24 luglio 1985, n. 409.

L'articolo 24 contiene le norme di attuazione. In particolare, oltre agli adempimenti per la prima costituzione degli organi degli ordini professionali e delle federazioni regionali e nazionali, è previsto un regolamento di attuazione della legge, da emanare entro 180 giorni dall'entrata in vigore della stessa, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge n. 400 del 1988.

L'articolo 25 contiene modifiche alla legge n. 409 del 1985, che viene peraltro anche largamente abrogata.

Infine l'articolo 26, recante disposizioni finanziarie, dispone che per gli oneri derivanti dalla istituzione degli albi provinciali si fa fronte mediante i contributi versati dagli iscritti agli albi medesimi. Per quanto riguarda gli oneri derivanti dallo svolgimento degli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio professionale, invece, si provvede con le entrate derivanti dalle tasse di iscrizione a carico dei partecipanti.

La normativa vigente.

Al fine di dare un quadro generale sulla situazione normativa odierna, relativo al tema trattato dalla presente proposta di legge, desidero richiamare i documenti principali di riferimento:

1) il decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1980, n. 135, recante *Istituzione del corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria presso la facoltà di medicina e chirurgia* ha istituito presso le facoltà di medicina e chirurgia il corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria di durata quinquennale, suddiviso in un biennio e un triennio. L'istituzione del corso di laurea in odontoiatria deriva dalla direttiva 76/686/CEE, concernente il reciproco riconoscimento dei diplomi e degli altri titoli di dentista e comportante misure per agevolare l'effettivo esercizio del diritto di stabilimento e di libera prestazione dei servizi nei vari Paesi della Comunità. Al momento dell'approvazione di tale direttiva, l'Italia si era riservata di notificare il titolo nazionale che dava diritto al riconoscimento dell'avvenuta formazione nella professione di dentista anche nel resto della Comunità. L'articolo 19 della sopracitata direttiva disponeva che, dal momento in cui l'Italia avesse preso le misure necessarie per conformarsi alla direttiva stessa, gli Stati membri avrebbero riconosciuto, ai fini dell'esercizio delle attività di odontoiatra, i diplomi, certificati e altri titoli di medico rilasciati in Italia a persone che avessero iniziato la loro formazione universitaria di medico al più tardi dopo diciotto mesi dalla notifica della direttiva (avvenuta il 28 luglio 1978); tali persone avrebbero dovuto essere altresì in possesso di un attestato, rilasciato dalle competenti autorità italiane, volto a certificare che esse si fossero effettivamente e lecitamente dedicate in Italia a titolo principale alle attività di odontoiatra per un periodo di almeno tre anni consecutivi nel corso dei cinque anni che precedono il rilascio dell'attestato e che tali persone erano autorizzate ad esercitare dette attività alle medesime condizioni dei titolari del diploma del corso di laurea in odontoiatria, in quel momento non ancora istituito. Erano dispensate dall'accennata pratica triennale le persone che avessero già compiuto con successo studi di almeno tre anni la cui equivalenza alla formazione prevista dalla direttiva 78/687/CEE fosse attestata dalle autorità competenti. Fu la pressoché contemporanea direttiva 78/687/CEE, appena citata e contenente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative per le attività di dentista, che esplicitò, nelle premesse, l'obbligo per l'Italia di "creare una nuova categoria di professionisti abilitati ad esercitare l'attività di dentista ad un titolo diverso da quello di medico", precisando al tempo stesso che "la creazione di una nuova professione richiede ... non soltanto l'instaurazione di una formazione specifica..., ma anche l'instaurazione delle strutture della nuova professione quali, ad esempio, l'ordine professionale". Con l'articolo 13 della direttiva comunitaria 89/594/CEE è stato successivamente specificato che per l'Italia il titolo interno necessario per l'esercizio dell'attività di dentista è il diploma di laurea in odontoiatria;

2) la legge 24 luglio 1985, n. 409, che sulla base dell'evoluzione della normativa comunitaria sopracitata, ha istituito la professione sanitaria di odontoiatra e ha dettato disposizioni relative al diritto di stabilimento e alla libera prestazione di servizi da parte dei dentisti cittadini di Stati membri delle Comunità europee. L'esercizio di tale professione è stato consentito solo a coloro che sono in possesso dello specifico diploma di laurea in odontoiatria e protesi dentaria e della relativa abilitazione professionale, conseguita previo esame di Stato, nonché ai laureati in medicina e chirurgia, in possesso della relativa abilitazione professionale e di diploma di specializzazione in campo odontoiatrico. L'articolo 4 della citata legge dà una parte istituisce presso ogni ordine dei medici-chirurghi un separato albo professionale per la iscrizione dei laureati in odontoiatria e protesi dentaria, abilitati all'esercizio professionale; dall'altra dà la facoltà di iscriversi a tale albo ai laureati in medicina e chirurgia abilitati all'esercizio professionale, purché in possesso di diploma di specializzazione in campo odontoiatrico. Questi laureati in medicina potevano quindi iscriversi ad entrambi gli albi. La medesima facoltà non era consentita ai laureati in medicina privi del diploma di specializzazione, ma iscritti al diploma di laurea entro il 28 gennaio 1980 (ossia prima dell'istituzione del corso di laurea in odontoiatria); a tali medici, in via transitoria, veniva concessa la facoltà di optare, entro 5 anni, per l'iscrizione all'albo degli odontoiatri (articolo 20). Pertanto, sulla base della legge n. 409 del 1985 solo i laureati in medicina con specializzazione in campo odontoiatrico potevano rimanere iscritti all'albo dei medici chirurghi, con apposita annotazione della specifica specializzazione, conservando il diritto all'esercizio della professione di odontoiatra (articolo 5). Su tale materia è intervenuta la sentenza della Corte costituzionale 9 marzo 1989, n. 100, che ha dichiarato l'illegittimità degli articoli 4, 5 e 20 della legge n. 409 del 1985 nella parte in cui non prevedono che i laureati in medicina e chirurgia iscritti al corso di laurea anteriormente al 28 gennaio 1980, ottenuta l'iscrizione all'albo degli odontoiatri, possano contemporaneamente mantenere l'iscrizione all'albo dei medici chirurghi così come prescritto per i laureati in medicina, specializzati in odontoiatria, e nella parte in cui prevedono che i medesimi possano "optare" nel termine di 5 anni per l'iscrizione all'albo degli odontoiatri, anziché "chiedere" senza limite di tempo tale iscrizione. L'attuazione della legge n. 409 del 1985 si è avuta con i seguenti provvedimenti:

- a) decreto ministeriale 3 dicembre 1985, con cui si è approvato il regolamento sugli esami di abilitazione all'esercizio della professione di odontoiatra;
- b) decreto ministeriale 30 gennaio 1986, che ha individuato le modalità e procedure per la iscrizione all'albo degli odontoiatri da parte dei medici;
- c) decreto ministeriale 24 settembre 1987, n. 481, che ha determinato le attribuzioni degli odontoiatri addetti ai presidi e servizi delle Unità sanitarie locali;

3) la legge 31 ottobre 1988, n. 471, che ha dato facoltà ai laureati in medicina e chirurgia, immatricolati al relativo corso di laurea negli anni accademici 1980-1985, di optare per l'iscrizione all'albo degli odontoiatri fino al 31 dicembre 1991. Sulla legge n. 471 del 1988 la Commissione delle Comunità europee ha aperto una procedura di infrazione ai sensi dell'articolo 169 del Trattato (causa C n. 40/93): la Commissione contesta che con questa legge la Repubblica italiana ha violato la normativa comunitaria per il fatto di consentire, oltre i limiti temporali inderogabilmente fissati dall'articolo 19 della direttiva 78/686/CEE, l'accesso alla professione di dentista a persone prive della formazione professionale richiesta dalla normativa comunitaria, perché in possesso della sola laurea in medicina e non anche del diploma di specializzazione. La Corte di giustizia ha definito la causa con la sentenza emessa il 1° giugno 1995, condannando l'Italia. In particolare, la Corte ha statuito che, prorogando fino all'anno accademico 1984/1985, nei confronti dei laureati in medicina e chirurgia, il termine stabilito

dall'articolo 19 della direttiva del Consiglio 25 luglio 1978, 78/686/CEE, concernente il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli di dentista e comportante misure destinate ad agevolare l'esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera prestazione dei servizi, la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi che le incombono ai sensi del detto articolo e dell'articolo 1 della direttiva del Consiglio 25 luglio 1978, 78/687/CEE, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative per le attività di dentista. Occorre tenere presente che anche la Corte costituzionale si è già occupata, con le ordinanze 16 giugno 1994, n. 244 e 13 febbraio 1995, n. 38, della legge n. 471/88. Infatti la magistratura ordinaria ha più volte sollevato questione di legittimità costituzionale della legge in questione rimandando di fatto alle decisioni della Corte di giustizia delle Comunità europee. Considerato, ad oggi, l'esito sfavorevole all'Italia del giudizio conclusosi presso la Corte di giustizia, già ora i magistrati ordinari non dovrebbero più considerare applicabile la legge n. 471/88;

4) il decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 386, intervenuto in attuazione dell'articolo 4 della legge 24 aprile 1998, n. 128. <Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 1995-1997)>. Detto decreto legislativo è intervenuto al fine di colmare la lacuna formativa evidenziata dalla sentenza della Corte di Giustizia (sentenza 1^a giugno 1995, sulla causa C-40/93 in materia di esercizio della professione di odontoiatra) disponendo per i dentisti professionisti con formazione non conforme alla direttiva 78/687/CEE il superamento, da parte dei professionisti interessati, di una specifica prova attitudinale. Nel dettaglio, l'articolo 1 dispone che i laureati in medicina e chirurgia, immatricolati negli anni accademici 1980-1985, e in possesso dell'abilitazione all'esercizio professionale possano iscriversi all'albo degli odontoiatri, istituito ai sensi dell'articolo 4 della legge 24 luglio 1985, n. 409, dopo il superamento di una specifica prova attitudinale (comma 1). Tale prova è finalizzata a verificare (comma 2) il possesso di tutta una serie di requisiti di conoscenza disciplinare e di una comprovata esperienza clinica. L'organizzazione della suddetta prova è demandata ad un apposito decreto del Ministro della sanità, da emanare dopo un anno dall'entrata in vigore del decreto legislativo, di concerto con il Ministro dell'università, sentita la federazione nazionale dell'ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri (comma 3). I beneficiari della legge 31 ottobre 1988, n. 471, che abbiano fatto domanda di partecipazione alla prova, mantengono in via transitoria, l'iscrizione all'albo degli odontoiatri (comma 4). L'eventuale esito negativo della prova attitudinale comporta la cancellazione dall'albo degli odontoiatri (comma 5). Ai sensi dell'articolo 2, si dispone che l'entrata in vigore del decreto legislativo determina l'abrogazione della legge 31 ottobre 1988, n. 471;

5) il decreto ministeriale 24 settembre 1987, n. 420, inerente il profilo professionale degli odontoiatri e l'individuazione delle relative posizioni funzionali;

6) il decreto ministeriale 19 marzo 1992, n. 312, concernente il regolamento recante l'istituzione della professione sanitaria di odontoiatra e disposizioni relative al diritto di stabilimento ed alla libera prestazione di servizi da parte dei dentisti cittadini di Stati membri delle Comunità europee. In tale decreto sono determinati i requisiti specifici di ammissione al concorso per la posizione funzionale di dirigente di servizio odontoiatrico o primario odontoiatra, di coadiutore di servizio odontoiatrico e di aiuto corresponsabile odontoiatra, nonché di assistente. Sono infine dettate norme per la composizione delle commissioni esaminatrici e per la valutazione dei titoli;

7) la direttiva 89/594, emanata dal Consiglio CEE, modificante la precedente direttiva 78/686. La stessa dispone che, per certificati e titoli di dentista che non corrispondono a quelli specificamente previsti negli allegati alla direttiva 78/686, è possibile comunque il riconoscimento previa apposita certificazione rilasciata dalle autorità competenti, che attestino la conformità dei suddetti diplomi alla formazione prevista dalla direttiva 78/687. Il recepimento di tale direttiva è stato disposto dall'articolo 9 della legge 19 febbraio 1992, n. 142 (legge comunitaria per il 1991), ed è stato attuato con il decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 353, concernente l'attuazione di una serie di direttive in materia di riconoscimento di diplomi e svolgimento di attività di medico, odontoiatra, veterinario, infermiere ed ostetrica.

Conclusioni

La presente proposta di legge, quindi, come evidenziato, alla sua origine nasceva dalle esigenze emerse negli ultimi anni negli ambiti professionali interessati e già ampiamente presenti all'attenzione delle forze politiche. La professione di odontoiatra è regolamentata da un insieme di leggi, decreti, sentenze della Corte costituzionale lacunose, ambigue ed in aperta contraddizione le une con le altre. Ciò ha portato a gravi conseguenze sotto l'aspetto legale e pratico: la mancanza di un ordine professionale specifico, l'assenza di un suo regolamento e di una sua strutturazione impediscono, da un lato, la tutela della professione e del professionista e, dall'altro, la tutela del cittadino in quanto paziente. La palude legislativa che regola, a tutt'oggi, la professione dell'odontoiatra impedisce infatti al cittadino di avere piena consapevolezza e coscienza della figura sanitaria a cui affidarsi per le cure odontoiatriche, creando così i presupposti per il dilagare dell'abusivismo e del prestanomismo professionali. Fino all'entrata in vigore della legge 24 luglio 1985, n. 409, per l'esercizio della professione di odontoiatra, era richiesta la laurea in medicina e chirurgia e la relativa abilitazione con o senza lo specifico diploma di specializzazione in campo odontoiatrico. Nell'anno 1980, in ottemperanza alle normative della Comunità europea, con decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 1980, n. 135, fu istituito il corso di laurea in odontoiatria e protesi dentale. A seguito di questa istituzione, fu emanata la legge 24 luglio 1985, n. 409, "Istituzione della professione sanitaria di odontoiatra e disposizioni relative allo stabilimento e alla libera prestazione dei servizi da parte di dentisti cittadini di Stati membri della Comunità europea".

Il legislatore, nella legge n. 409 del 1985, ha voluto tenere presente e regolamentare l'esercizio della professione non solo da parte dei neo-laureati in odontoiatria, ma anche da parte dei laureati in medicina e chirurgia in possesso del diploma di specializzazione in campo odontoiatrico o sprovvisti di esso, ma iscritti al relativo corso di laurea antecedentemente all'emanazione del decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 1980, n. 135, e più precisamente prima del 28 gennaio 1980. Nella legge istitutiva della professione, venivano previsti due albi professionali separati presso un unico ordine e cioè l'albo professionale dei medici chirurghi e degli odontoiatri. Per i laureati in medicina e chirurgia provvisti di specifica specializzazione non veniva fissato obbligo d'iscrizione all'albo professionale degli odontoiatri, ma era lasciata loro la possibilità d'iscrizione al solo albo professionale dei medici chirurghi con una speciale annotazione di qualifica. Per i laureati in medicina e chirurgia, iscritti antecedentemente al 28 gennaio 1980, privi di specialità in campo odontoiatrico, era prevista invece la possibilità di opzione, entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della legge, tra l'albo professionale dei medici chirurghi e quello degli odontoiatri. La legge n. 409 del 1985, che avrebbe dovuto istituire e regolamentare la professione di odontoiatria, portò invece con l'ambiguità, la lacunosità ed anticostituzionalità delle norme in essa contenute, ad un caos nella categoria professionale ed all'esplosione di una serie di contenziosi e ricorsi alla Corte costituzionale. Il primo colpo alla già traballante legge 24 luglio 1985, n. 409, arrivò dalla legge 31 ottobre 1988, n. 471, che prevedeva per gli iscritti al corso di laurea in medicina e chirurgia negli anni 1980-81, 1981-82, 1982-83, 1983-84, 1984-85, soggetti questi che erano già a conoscenza dell'esistenza del corso di laurea specifico di una facoltà istituita a numero chiuso, la possibilità di optare per uno dei due ordini professionali entro il 31 dicembre 1991. Il secondo colpo, e ben più letale, alla legge n. 409 del 1985, arrivò con la sentenza n. 100 del 1989 della Corte costituzionale, che evidenziava disparità di trattamento tra soggetti aventi lo stesso diritto e abrogava parte degli articoli 4, 5 e 20 della legge 24 luglio 1985, n. 409, ponendo su uno stesso piano specialisti e

non, dando a questi ultimi possibilità d'isciversi anche all'albo professionale degli odontoiatri restando iscritti a quello dei medici, senza limiti di tempo e, secondo un'interpretazione della Commissione centrale esercenti la professione sanitaria, dando loro possibilità di usufruire della sola annotazione.

La convivenza di due albi professionali in uno stesso ordine ha evidenziato in maniera sempre più evidente le difficoltà organizzative e di conduzione di una siffatta situazione, anche perché la legge n. 409 del 1985, trasferendo i poteri di cui alle lettere c), f) e g) del primo comma dell'articolo 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, ha assegnato alle relative commissioni degli odontoiatri e dei medici i poteri disciplinari, quello di interposizione nelle controversie e quello di designazione dei rappresentanti della specifica professione lasciando le altre incombenze e soprattutto la tenuta dell'albo professionale ancora alla competenza del consiglio dell'ordine. Tale complessa situazione ha comportato il realizzarsi di una realtà quanto mai variegata ed a volte contraddittoria in ambito nazionale. Vi sono ordini dove tutti gli esercenti l'odontoiatria sono iscritti al rispettivo albo professionale ed altri invece dove, a seconda dell'interpretazione condivisa, le normative variano apparentemente senza limiti ben precisi. E' chiaro quindi che la creazione di un ordine autonomo degli esercenti l'odontoiatria che metta fine ad una situazione inaccettabile per una professione tanto importante e delicata, è ormai condizione obbligatoria anche nell'ottica della realtà europea.

Di questa necessità è convinta sostenitrice la Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi ed odontoiatri e lo sono anche le associazioni più rappresentative di categoria. Da tutto quanto sopra esposto appare inequivocabile che il titolo I, e più specificatamente gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 20 della legge 24 luglio 1985, n. 409, hanno completamente disatteso le aspettative e se ne rende necessaria la sostituzione.

Riassumendo quanto finora sostenuto, il corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria è stato istituito con decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 1980, n. 135, in ottemperanza alle direttive 78/686/CEE e 78/687/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1978. Successivamente, dopo cinque anni è stata istituita la professione sanitaria di odontoiatra unitamente al relativo albo professionale, con legge 24 luglio 1985, n. 409; con tale legge sono stati, inoltre, disciplinati il diritto di stabilimento e la libera prestazione di servizi da parte degli odontoiatri cittadini di Stati membri delle Comunità europee. All'epoca il legislatore non ritenne opportuno istituire un autonomo ordine professionale e dispose la costituzione per gli iscritti all'albo professionale degli odontoiatri, nell'ambito degli ordini provinciali dei medici chirurghi, di una apposita commissione cui ha demandato, distinguendo tra attribuzioni di carattere generale e di carattere specifico, tre poteri: quello disciplinare, quello di intervento nelle controversie e quello di designazione dei rappresentanti della professione negli enti e negli organismi.

Nella speranza che questo provvedimento possa al più presto divenire legge e così colmare il vuoto legislativo inerente la professione e si possano salvaguardare le situazioni di disagio di molti operatori venutasi a creare, ne chiedo la celere approvazione.

Alessandro CE', *Relatore*

Testo approvato in sede referente il 19.1.2000.

Già approvato dalla Camera dei Deputati (9.07.97) in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Calderoli, Caccavari ed altri, Mussolini, Gambale, Saia; approvato dalla XII Commissione (Igiene e sanità) del Senato in sede deliberante il 28 luglio 1998, con modificazioni ed unificazione con i disegni di legge n. 123, d'iniziativa dei senatori Manieri ed altri, n. 252 - Di Orio ed altri, n. 1145 - Mazzuca Poggiolini, n. 2246 - Bettamio ed altri; nuovamente modificato dalla XII Commissione della Camera, in sede referente.

Art. 1 (*Professione di odontoiatra*)

1. E' istituita la professione sanitaria di odontoiatra.
2. Formano oggetto della professione di odontoiatra le attività inerenti la diagnosi e la terapia delle malattie e delle anomalie congenite ed acquisite dei denti e della bocca, delle mascelle e dei relativi tessuti, nonché le attività di prevenzione e di riabilitazione odontoiatrica, ferme restando le competenze dei laureati in medicina e chirurgia, da regolamentare con decreto del Ministro della sanità emanato d'intesa con la federazione nazionale degli ordini degli odontoiatri di cui all'articolo 16 e con la federazione nazionale degli ordini dei medici-chirurghi.
3. L'odontoiatra può prescrivere tutti i medicinali, gli esami di laboratorio e le indagini diagnostiche necessari all'esercizio della professione.

Art. 2 (*Esami di abilitazione*)

1. Gli esami di Stato per il conseguimento dell'abilitazione all'esercizio professionale, per coloro che sono in possesso della laurea in odontoiatria e protesi dentaria, hanno carattere specificamente professionale.
2. Le norme concernenti lo svolgimento degli esami di abilitazione ed i relativi programmi sono determinate con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, sentito il parere del Consiglio universitario nazionale e del consiglio nazionale di cui all'articolo 16.

Art. 3 (*Albo professionale*)

1. Presso ciascun ordine provinciale degli odontoiatri di cui all'articolo 5 è istituito l'albo professionale degli odontoiatri, di seguito denominato "albo".
2. L'iscrizione all'albo è obbligatoria per l'esercizio della professione di odontoiatra. L'odontoiatra iscritto all'albo ha la facoltà di esercitare la professione su tutto il territorio dello Stato. L'esercizio della professione di odontoiatra è altresì consentito ai soggetti di cui all'articolo 7, primo comma, della legge 24 luglio 1985, n. 409, come sostituito dall'articolo 25, comma 1, lettera b), della presente legge.
3. Per essere iscritto all'albo è necessario:
 - a) essere cittadino italiano;
 - b) godere dei diritti civili;
 - c) essere abilitato all'esercizio della professione di odontoiatra ovvero di medico-chirurgo per i soggetti di cui al comma 4, lettere b), c) e d);
 - d) avere la residenza o svolgere l'attività professionale nella circoscrizione territoriale nella quale è istituito l'ordine.
4. Possono iscriversi all'albo:
 - a) i laureati in odontoiatria e protesi dentaria;
 - b) i laureati in medicina e chirurgia purché iscritti al relativo corso di laurea prima del 28 gennaio 1980;
 - c) i laureati in medicina e chirurgia in possesso del diploma di specializzazione in campo odontoiatrico alla data di entrata in vigore della legge;

- d) i laureati in medicina e chirurgia di cui al decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 386;
 - e) i cittadini degli Stati membri della Unione europea di cui all'articolo 7, primo comma, della legge 24 luglio 1985, n. 409, come sostituito dall'articolo 25, comma 1, lettera b), della presente legge;
 - f) i cittadini stranieri che hanno conseguito il titolo di abilitazione all'esercizio professionale in Italia e che sono cittadini di uno Stato con il quale l'Italia abbia stipulato un accordo di reciprocità che consenta l'esercizio della professione di odontoiatra, a condizione che tali cittadini godano dei diritti civili.
5. I laureati in medicina e chirurgia di cui al comma 4, lettere b) e c), si iscrivono all' albo degli odontoiatri previa cancellazione dall' albo dei medici-chirurghi e possono chiedere, in qualsiasi momento, di essere riscritti a quest' ultimo previa cancellazione da quello degli odontoiatri, fermi restando i requisiti previsti dalla legislazione vigente.

Art. 4 (*Corsi di laurea*)

1. Le università, in relazione alle proprie strutture didattiche e scientifiche, nell'ambito dei criteri generali di programmazione definiti con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, sentito il Ministro della sanità, possono stabilire, per ciascun anno accademico, una riserva di posti per consentire l'iscrizione al corso di laurea in medicina e chirurgia ai laureati in odontoiatria e protesi dentaria, nonché l'iscrizione al corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria ai laureati in medicina e chirurgia, sulla base degli esami sostenuti riconosciuti e previo superamento di un esame di ammissione.

Art. 5 (*Ordine provinciale degli odontoiatri*)

1. In ogni provincia è istituito l'ordine provinciale degli odontoiatri. Il Ministro della sanità, su richiesta degli ordini interessati, segnalata dal comitato centrale di cui all'articolo 17, può disporre che un ordine abbia per circoscrizione due o più province finitime ovvero sia riassorbito dalla federazione regionale, di cui all'articolo 13.
2. Gli organi dell'ordine provinciale sono: l'assemblea, il consiglio direttivo, il presidente, il vicepresidente, il segretario, il tesoriere ed il collegio dei revisori dei conti. La durata in carica degli organi è di quattro anni.
3. Ciascun ordine provinciale cura la tenuta dell'albo e dell'elenco transitorio aggiunto di cui all'articolo 1 del regio decreto-legge 13 gennaio 1930, n. 20, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 1930, n. 943.

Art. 6 (*Attribuzioni dell'assemblea dell'ordine provinciale*)

1. L'assemblea dell'ordine provinciale è formata da tutti gli iscritti all'ordine provinciale ed esercita le seguenti attribuzioni:
 - a) elegge fra i propri componenti, con possibilità di indicare un numero di preferenze pari ad un massimo dei due terzi degli eleggibili, il consiglio direttivo secondo quanto stabilito all'articolo 7;
 - b) elegge il collegio dei revisori dei conti;
 - c) approva ogni anno il bilancio di previsione ed il conto consuntivo riferito all'anno precedente.

Art. 7 (*Elezione del consiglio direttivo dell'ordine provinciale*)

1. Il consiglio direttivo dell'ordine provinciale è eletto dall'assemblea fra i propri componenti, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera a).
2. Le elezioni del consiglio direttivo sono indette dal presidente dell'ordine provinciale ogni quattro anni, tra il mese di ottobre e il mese di dicembre, in una data indicata dal consiglio direttivo uscente.
3. La comunicazione all'assemblea della data delle elezioni è effettuata entro un termine compreso tra sessanta e quarantacinque giorni dalla stessa data, mediante lettera da inviare a ciascun iscritto e avviso da pubblicare mediante affissione presso la sede dell'ordine provinciale. Nella comunicazione sono indicati i giorni, gli orari e la sede della votazione.

Art. 8 (*Composizione e attribuzioni del consiglio direttivo dell'ordine provinciale*)

1. Il consiglio direttivo dell'ordine provinciale è composto da cinque membri se gli iscritti all'albo non superano i cento, da sette se superano cento ma non i cinquecento, da nove se superano i cinquecento ma non i millecinquecento, da quindici se superano i millecinquecento.
2. Il consiglio direttivo esercita le seguenti attribuzioni:
 - a) elegge tra i propri componenti il presidente, il vicepresidente, il segretario e il tesoriere;
 - b) discute la mozione di sfiducia nei confronti del presidente;
 - c) provvede alla tenuta dell'albo, curando le iscrizioni e le cancellazioni, nonché la sua pubblicazione annuale;
 - d) vigila sul mantenimento del decoro e dell'indipendenza dell'ordine;
 - e) designa i rappresentanti dell'ordine presso enti, organizzazioni e commissioni, comprese quelle per l'esame di abilitazione all'esercizio professionale;
 - f) promuove iniziative finalizzate all'aggiornamento professionale ed al progresso culturale degli iscritti;
 - g) concorre con le autorità locali alla predisposizione e all'attuazione del provvedimento di interesse dell'ordine;
 - h) esercita il potere disciplinare nei confronti degli iscritti;
 - i) si interpone, su richiesta, nelle controversie che comunque riguardano gli odontoiatri relative all'esercizio della professione, incluse quelle in materia di spese e di onorari, al fine di giungere alla conciliazione della vertenza;
 - j) valuta, su richiesta, la congruità degli onorari percepiti per l'attività professionale svolta;
 - m) assume iniziative dirette alla repressione dell'esercizio abusivo della professione ed alla difesa delle specifiche competenze professionali;
 - n) provvede all'amministrazione dei beni dell'ordine;
 - o) propone all'approvazione dell'assemblea il bilancio di previsione ed il conto consuntivo riferito all'anno precedente;
 - p) stabilisce, entro i limiti necessari per il funzionamento dell'ordine e per lo svolgimento dei relativi compiti istituzionali, l'ammontare della tassa annuale, nonché l'ammontare delle tasse per l'iscrizione, per il trasferimento, per il rilascio dei certificati, per il rilascio dei pareri per la liquidazione degli onorari, per la pubblicità in materia sanitaria, nonché l'ammontare delle tasse per ogni ulteriore attribuzione istituzionale demandata all'ordine;
 - q) richiede al presidente la convocazione dell'assemblea qualora lo ritenga opportuno in relazione a temi di particolare interesse;
 - r) apporta alle tariffe minime degli onorari delle prestazioni odontoiatriche variazioni non superiori al 30 per cento degli importi fissati, in relazione ad esigenze di carattere locale;
 - s) promuove l'aggiornamento obbligatorio per gli iscritti;
 - t) contribuisce, in accordo con le autorità sanitarie regionali e con le aziende sanitarie locali della circoscrizione territoriale dell'ordine, ad organizzare tra gli iscritti campagne volontarie finalizzate alla prevenzione delle malattie della bocca e dei denti.

3. Il consiglio direttivo è convocato dal presidente, anche su richiesta dei due quindi dei suoi componenti formulata con l'indicazione degli argomenti da inserire all'ordine del giorno.

Art. 9 (Attribuzioni del presidente dell'ordine provinciale)

1. Il presidente dell'ordine provinciale esercita le seguenti attribuzioni:
 - a) rappresenta l'ordine;
 - b) convoca e presiede il consiglio direttivo e l'assemblea;
 - c) cura l'esecuzione delle deliberazioni degli organi collegiali e dirige l'attività degli uffici;
 - d) svolge gli altri compiti attribuitigli dalle leggi e dai regolamenti.
2. Il presidente decade dalla carica qualora il consiglio direttivo approvi una mozione di sfiducia nei suoi confronti. La mozione di sfiducia per essere posta in votazione deve essere sottoscritta da almeno due quindi dei componenti il consiglio direttivo.

Art. 10 (Attribuzioni del vicepresidente, del segretario, del tesoriere e del collegio dei revisori dei conti dell'ordine provinciale)

1. Il vicepresidente dell'ordine provinciale sostituisce il presidente in caso di impedimento e svolge le funzioni a lui delegate.
2. Il segretario cura la tenuta dell'archivio dei verbali delle sedute dell'assemblea, dei registri previsti dalle leggi e dai regolamenti, autentica le copie delle deliberazioni e degli altri atti da rilasciare ai sensi della legislazione vigente e dei regolamenti. In caso di assenza o di impedimento il segretario è sostituito dal membro del consiglio direttivo più giovane per età che non ricopra altre cariche.
3. Il tesoriere esercita le attribuzioni di cui all'articolo 32 del regolamento per la esecuzione del decreto legislativo 13 settembre 1946, n. 233, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1950, n. 221, e successive modificazioni. In caso di assenza o di impedimento il tesoriere è sostituito dal membro del consiglio direttivo più anziano per età che non ricopra altre cariche.
4. Il collegio dei revisori dei conti esamina il bilancio di previsione ed il conto consuntivo, nonché tutti i documenti amministrativi e contabili.

Art. 11 (Federazione regionale degli ordini degli odontoiatri)

1. Gli ordini provinciali degli odontoiatri istituiti nella medesima regione, ad eccezione della Valle d'Aosta e ferma restando l'autonomia delle province autonome di Trento e di Bolzano, sono riuniti nella federazione regionale degli ordini degli odontoiatri che ha sede nel comune in cui ha sede l'assessorato regionale alla sanità.
2. Gli organi della federazione regionale sono: l'assemblea, il consiglio direttivo, il presidente, il vicepresidente, il segretario, il tesoriere ed il collegio dei revisori dei conti. La durata in carica degli organi è di quattro anni.

Art. 12 (Attribuzioni dell'assemblea della federazione regionale)

1. L'assemblea della federazione regionale è composta dai membri dei consigli direttivi degli ordini provinciali.
2. L'assemblea esercita le seguenti attribuzioni:
 - a) determina, ogni quattro anni, il numero dei consiglieri che ciascun consiglio direttivo dell'ordine provinciale elegge al consiglio direttivo della federazione regionale, in relazione al numero degli iscritti a ciascun ordine provinciale e in modo tale che ciascuno di essi sia rappresentato almeno da un consigliere e da un numero di consiglieri inferiore alla metà dei componenti il consiglio stesso, salvo il caso in cui nella regione siano istituiti due soli ordini provinciali;
 - b) elegge il collegio dei revisori dei conti composto da tre membri effettivi e da un membro supplente;
 - c) approva ogni anno il bilancio di previsione ed il conto consuntivo riferito all'anno precedente.

Art. 13 (Attribuzioni del consiglio direttivo della federazione regionale)

1. Il consiglio direttivo della federazione regionale è composto da:
 - a) sette consiglieri, se il numero degli ordini provinciali istituiti nella regione non è superiore a tre;
 - b) nove consiglieri, se il numero degli ordini provinciali istituiti nella regione non è superiore a cinque;
 - c) quindici consiglieri, se il numero degli ordini provinciali istituiti nella regione è pari o superiore a sei.
2. Il consiglio direttivo esercita le seguenti attribuzioni:
 - a) procede, in una riunione convocata dal componente più anziano per età entro la prima decade del mese di febbraio dell'anno successivo a quello in cui hanno avuto luogo le elezioni dei consigli direttivi degli ordini provinciali, alla elezione del presidente, del vicepresidente, del segretario e del tesoriere;
 - b) stabilisce, in rapporto al numero degli iscritti, il contributo annuo che ciascun ordine provinciale deve versare per le spese di funzionamento della federazione regionale;
 - c) svolge le funzioni attribuite alla federazione regionale dalle leggi, dai regolamenti, dai contratti di lavoro e dalle convenzioni;
 - d) designa i rappresentanti della federazione regionale presso commissioni, enti ed organizzazioni;
 - e) discute la mozione di sfiducia nei confronti del presidente;
 - f) assicura, d'intesa con gli organi del Servizio sanitario nazionale, il funzionamento delle commissioni professionali e di valutazioni dei requisiti, istituite al fine di governare la formazione del personale sanitario, fissandone anche le procedure ed i programmi formativi.
3. Il consiglio direttivo è convocato dal presidente, anche su richiesta dei due quindi dei suoi componenti formulata con l'indicazione degli argomenti da inserire all'ordine del giorno.

Art. 14 (Attribuzioni del presidente, del vicepresidente, del segretario, del tesoriere e del collegio dei revisori dei conti della federazione regionale)

1. Il presidente della federazione regionale esercita le seguenti attribuzioni:
 - a) rappresenta la federazione;
 - b) convoca e presiede il consiglio direttivo e l'assemblea;
 - c) cura l'esecuzione delle deliberazioni degli organi collegiali e dirige l'attività degli uffici;
 - d) svolge i compiti attribuitigli dalle leggi e dai regolamenti.
2. Al presidente si applicano le disposizioni di cui all'articolo 9, comma 2.
3. Al vicepresidente, al segretario, al tesoriere ed al collegio dei revisori dei conti si applicano, rispettivamente, le disposizioni di cui all'articolo 10, commi 1, 2, 3 e 4.

Art. 15 (Federazione nazionale degli ordini degli odontoiatri)

1. Gli ordini provinciali degli odontoiatri istituiti su tutto il territorio nazionale sono riuniti nella federazione nazionale degli ordini degli odontoiatri, con sede in Roma.
2. Gli organi della federazione nazionale sono: il consiglio nazionale, il comitato centrale, il presidente, il vicepresidente, il segretario, il tesoriere ed il collegio dei revisori dei conti. La durata in carica degli organi è di quattro anni.

Art. 16 (Attribuzioni del consiglio nazionale della federazione nazionale)

1. Il consiglio nazionale della federazione nazionale è composto dai presidenti degli ordini provinciali degli odontoiatri.
2. Il consiglio nazionale esercita le seguenti attribuzioni:
 - a) elegge, entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello in cui hanno avuto luogo le elezioni dei presidenti e dei consigli direttivi degli ordini provinciali, i componenti del comitato centrale fra gli iscritti all'albo, con le modalità previste all'articolo 7;
 - b) approva ogni anno il bilancio di previsione ed il conto consuntivo riferito all'anno precedente;
 - c) elegge il collegio dei revisori dei conti;
 - d) approva, su proposta del comitato centrale, il codice di deontologia professionale;
 - e) adotta i regolamenti proposti dal comitato centrale che sono inviati al Ministero della sanità ai sensi dell'articolo 35 del regolamento per la esecuzione del decreto legislativo 13 settembre 1946, n. 233, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1950, n.221, nonché alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, limitatamente a quelli relativi al personale dipendente dalla federazione nazionale stessa;
 - f) approva le tariffe minime degli onorari delle prestazioni odontoiatriche proposte dal comitato centrale. Tali tariffe sono rese esecutive con decreto del Ministro della sanità e sono obbligatorie per le persone fisiche e giuridiche legittimate alla erogazione delle prestazioni odontoiatriche. Qualsiasi accordo in deroga è considerato nullo. Il mancato rispetto delle tariffe comporta, per le persone fisiche, la sospensione dall'esercizio della professione per un periodo da uno a sei mesi, secondo quanto stabilito dal consiglio direttivo dell'ordine provinciale territorialmente competente e, per le persone giuridiche, la sospensione dell'autorizzazione amministrativa per un periodo da uno a sei mesi secondo quanto stabilito dalla competente autorità amministrativa, previo accertamento e verifica dell'avvenuta violazione;
 - g) esprime, su proposta del comitato centrale, parere sulla programmazione del numero dei posti disponibili nei corsi di laurea in odontoiatria e protesi dentaria e sui decreti del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e del Ministro della sanità di cui all' articolo 2, comma 2.

Art. 17 (Attribuzioni del comitato centrale della federazione nazionale)

1. Il comitato centrale della federazione nazionale è composto da quindici membri eletti dal consiglio nazionale ai sensi dell'articolo 16, comma 2, lettera a).
2. Il comitato centrale esercita le seguenti attribuzioni:
 - a) elegge fra i propri componenti il presidente, il vicepresidente, il segretario ed il tesoriere e discute la mozione di sfiducia nei confronti del presidente;
 - b) stabilisce, in rapporto al numero degli iscritti, il contributo annuo che ciascun ordine provinciale deve versare per le spese di funzionamento della federazione nazionale;
 - c) vigila, sul piano nazionale, sul mantenimento del decoro e dell'indipendenza della professione;
 - d) coordina e promuove l'attività degli ordini provinciali e delle federazioni regionali;
 - e) segnala la opportunità di modificare la circoscrizione territoriale degli ordini provinciali, ai sensi dell'articolo 5, comma 1;
 - f) promuove e favorisce tutte le iniziative intese a facilitare il progresso culturale degli iscritti ed impartisce direttive per le verifiche periodiche sulla professionalità degli iscritti;
 - g) designa i rappresentanti della federazione nazionale presso commissioni, enti ed organizzazioni di carattere nazionale od internazionale;
 - h) concorre con le autorità competenti alla elaborazione ed all'attuazione dei provvedimenti che comunque possono interessare la professione;
 - i) impartisce direttive per la soluzione delle controversie di cui all'articolo 8, comma 2, lettera i);
 - j) esercita il potere disciplinare nei confronti dei componenti dei consigli direttivi degli ordini provinciali;
 - m) propone al consiglio nazionale le tariffe minime degli onorari delle prestazioni odontoiatriche;
 - n) assume sul piano nazionale iniziative dirette alla repressione dell'esercizio abusivo della professione ed in difesa delle competenze professionali;
 - o) provvede all'amministrazione dei beni della federazione nazionale;
 - p) promuove, d'intesa con il Ministero della sanità, campagne nazionali di prevenzione delle malattie della bocca e dei denti.
3. Il comitato centrale è convocato dal presidente, anche su richiesta dei due quinti dei suoi componenti formulata con l' indicazione degli argomenti da inserire all' ordine del giorno.

Art. 18 (Attribuzioni del presidente, del vicepresidente, del segretario, del tesoriere e del collegio dei revisori dei conti della federazione nazionale)

1. Il presidente della federazione nazionale esercita le seguenti attribuzioni:
 - a) rappresenta la federazione;
 - b) convoca e presiede il comitato centrale e il consiglio nazionale;
 - c) cura l'esecuzione delle deliberazioni degli organi collegiali e dirige l'attività degli uffici;
 - d) svolge gli altri compiti attribuitigli dalle leggi e dai regolamenti.
2. Al presidente si applicano le disposizioni di cui all'articolo 9, comma 2.
3. Al vicepresidente, al segretario, al tesoriere e al collegio dei revisori dei conti si applicano, rispettivamente, le disposizioni di cui all'articolo 10, commi 1, 2, 3 e 4.

Art. 19 (Disposizioni comuni ai componenti degli organi collegiali)

1. In caso di morte ovvero di dimissioni di uno dei componenti degli organi collegiali degli ordini provinciali, delle federazioni regionali e della federazione nazionale, subentra il primo dei non eletti. Nel caso di cessazione dalla carica di un numero di componenti superiore alla metà si procede a nuove elezioni.

2. Non sono eleggibili alle cariche degli organi degli ordini provinciali, delle federazioni regionali e della federazione nazionale coloro che rivestono cariche negli organi degli ordini provinciali dei medici-chirurghi e della federazione nazionale degli ordini dei medici-chirurghi.

Art. 20 (Provvedimenti disciplinari)

1. La sospensione dall'esercizio professionale adottata dal consiglio direttivo dell'ordine provinciale a seguito di procedimento disciplinare comporta, per l'odontoiatra dipendente da istituzione sanitaria pubblica, la sospensione del relativo rapporto di lavoro.
2. Le istituzioni sanitarie pubbliche di cui al comma 1 e il consiglio dell'ordine si scambiano reciproche informazioni sull'avvio di procedimenti disciplinari.

Art. 21 (Sanzioni disciplinari in caso di abusivo esercizio della professione)

1. Nei confronti degli iscritti all'albo che hanno riportato due condanne per il delitto previsto dall'articolo 348 del codice penale può essere applicata anche la sanzione disciplinare della radiazione dall'albo.
2. La pronuncia della sanzione è emessa al termine del procedimento disciplinato dal regolamento di attuazione di cui all'articolo 25 della presente legge.

Art. 22 (Funzioni della Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie)

1. Con riferimento alla professione disciplinata dalla presente legge, alla Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie, integrata secondo quanto previsto dall'articolo 17, secondo comma, lettera e), del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, introdotta dall'articolo 6, settimo comma, della legge 24 luglio 1985, n. 409, sono conferite le competenze in materia di ricorsi e di provvedimenti disciplinari previste dal medesimo decreto legislativo e dal relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del presidente della Repubblica 5 aprile 1950, n.221, e successive modificazioni.

Art. 23 (Norme in materia di previdenza)

1. A decorrere dalla data di iscrizione all'albo, gli odontoiatri sono iscritti al fondo di previdenza generale dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza medici (ENPAM). I laureati in odontoiatria e protesi dentaria possono ricostruire a titolo oneroso il periodo pregresso, sulla base dei più aggiornati criteri attuariali, dalla data di prima iscrizione all'albo professionale tenuto dall'ordine dei medici-chirurghi ai sensi dell'articolo 4 della legge 24 luglio 1985, n. 409.
2. A decorrere dalla data di iscrizione all'albo, gli odontoiatri che abbiano intrapreso un rapporto convenzionale con il Servizio sanitario nazionale ai sensi dell'articolo 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, sono iscritti ai fondi speciali di previdenza assunti in gestione dall'ENPAM, ai sensi dell'articolo 4 del nuovo statuto dell'ENPAM, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1959, n. 931.
3. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale sono apportate le modifiche allo statuto dell'ENPAM per garantire agli iscritti all'albo l'iscrizione al fondo di previdenza generale dell'ENPhé la rappresentanza nel consiglio nazionale, nel comitato direttivo e nel collegio sindacale dell'ENPAM stesso, in misura proporzionale alla loro contribuzione rispetto agli iscritti agli albi professionali dei medici-chirurghi.

Art. 24 (Regolamento di attuazione)

1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge è emanato il relativo regolamento di attuazione, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni.
2. Fino alla data di emanazione del regolamento di cui al comma 1 si applicano, in quanto compatibili con la presente legge, le disposizioni del regolamento per l'esecuzione del decreto legislativo 13 settembre 1946, n. 233, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1950, n. 221, e successive modificazioni.
3. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1, i presidenti delle commissioni per gli iscritti all'albo degli odontoiatri istituite presso i consigli direttivi degli ordini provinciali dei medici-chirurghi e degli odontoiatri convocano le assemblee degli iscritti all'albo di cui all'articolo 3, per la elezione degli organi di cui agli articoli 9 e 10, commi 1, 2 e 3. Entro i successivi trenta giorni il presidente della commissione istituita presso il comitato centrale della federazione nazionale degli ordini dei medici-chirurghi e degli odontoiatri convoca il consiglio nazionale di cui all'articolo 16 per la elezione del comitato centrale di cui all'articolo 17.
3. Gli ordini provinciali e la federazione nazionale di cui agli articoli 5 e 15 possono fissare la propria sede presso gli ordini provinciali dei medici-chirurghi e la federazione nazionale degli ordini dei medici-chirurghi, fatti salvi i diritti patrimoniali.

Art. 25 (Modifiche alla legge 24 luglio 1985, n. 409. Abrogazioni)

1. Alla legge 24 luglio 1985, n. 409, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) il titolo è sostituito dal seguente: "Disposizioni relative al diritto di stabilimento ed alla libera prestazione di servizi da parte dei dentisti cittadini di Stati membri delle Comunità europee";
 - b) all'articolo 7, il primo comma è sostituito dal seguente: "Ai cittadini degli Stati membri delle Comunità europee che esercitano un'attività professionale nel campo dell'odontoiatria con le denominazioni di cui all'allegato A alla presente legge, e che sono in possesso dei diplomi, certificati ed altri titoli di cui all'allegato B alla presente legge, purché conseguiti in uno degli Stati membri delle Comunità europee, è riconosciuto il titolo di odontoiatra".
2. Gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, salvo quanto previsto dall'articolo 22, comma 1, della presente legge, 20, 22 e 23 della legge 24 luglio 1985, n. 409, sono abrogati.
3. Le commissioni per gli iscritti all'albo degli odontoiatri istituite presso i consigli direttivi degli ordini provinciali dei medici-chirurghi e degli odontoiatri nonché la commissione per gli iscritti al medesimo albo istituita presso il comitato centrale della federazione nazionale degli stessi ordini ai sensi dell'articolo 6 della legge 24 luglio 1985, n. 409, continuano ad operare successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, al fine di realizzare gli adempimenti di cui all'articolo 24, comma 3.
4. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge l'ordine provinciale dei medici-chirurghi e degli odontoiatri e la federazione nazionale degli ordini dei medici-chirurghi e degli odontoiatri assumono, rispettivamente, le denominazioni di "ordine provinciale dei medici-chirurghi" e di "federazione nazionale degli ordini dei medici-chirurghi".
5. L'articolo 11 della legge 21 febbraio 1963, n. 244, e la legge 31 ottobre 1988, n. 471, sono abrogati. E' altresì abrogato il regio decreto-legge 16 ottobre 1924, n.1755, convertito dalla legge 21 marzo 1926, n.597.
6. All'allegato C della legge 24 luglio 1985, n.409, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) al punto I, "ortodonzia", è aggiunta la voce: "in Italia: titolo di specialista in ortognatodonzia rilasciato dall'autorità competente.";

b) al punto II, "chirurgia odontostomatologica", è aggiunta la voce: "in Italia: titolo di specialista in chirurgia odontostomatologica rilasciato dalla autorità competente".

Art. 26 (Disposizioni finanziarie)

1. Agli oneri derivanti della istituzione dell'albo di cui all'articolo 3 si provvede mediante i contributi versati dagli iscritti.
2. Agli oneri derivanti dallo svolgimento degli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio professionale si provvede con le entrate derivanti dalle tasse di iscrizione a carico dei partecipanti.